


Fondazione Musei Civici di Venezia
San Marco, 52
30124 Venezia



MANUTENZIONE ORDINARIA DA ESEGUIRSI PRESSO LE SEDI MUSEALI CIVICHE DI VENEZIA E ISOLE PERIODO 2018-2021



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Il Responsabile del Procedimento
Il Progettista e D.L.

Arch. Monica Rosina
Arch. Monica Rosina

Venezia, luglio 2018

Indice

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1	Oggetto dell'appalto
Art. 2	Tipologia e ammontare dell'appalto
Art. 3	Modalità di stipulazione del contratto
Art. 4	Categoria della lavorazione e quota subappaltabile
Art. 5	Facoltà della Fondazione

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6	Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto
Art. 7	Documenti che fanno parte del contratto
Art. 8	Disposizioni particolari riguardanti l'appalto
Art. 9	Fallimento dell'appaltatore
Art. 10	Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 11	Consegna e inizio dei lavori
Art. 12	Programma dei lavori.....
Art. 13	Tempo utile, sospensione e proroghe
Art. 14	Penali in caso di ritardo.....
Art. 15	Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma
Art. 16	Inderogabilità dei termini di esecuzione
Art. 17	Risoluzione del contratto e facoltà di recesso

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 18	Anticipazione
Art. 19	Pagamenti in acconto
Art. 20	Conto finale, collaudo, pagamenti a saldo
Art. 21	Liquidazione.....
Art. 22	Ritardi nell'emissione del certificato di pagamento e delle rate di acconto
Art. 23	Ritardi nel pagamento della rata di saldo
Art. 24	Revisione prezzi.....
Art. 25	Cessione del contratto e cessione dei crediti

CAPO 5 - CAUZIONI E GARANZIE

Art. 26	<i>omissis</i>
Art. 27	Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva
Art. 28	Riduzione delle garanzie.....
Art. 29	Obblighi assicurativi a carico dell'impresa.....

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 30	Possibilità di variazione delle opere
Art. 31	Accettazione dei materiali dei lavori e delle apparecchiature
Art. 32	Nuovi prezzi
Art. 33	Prezzi di applicazione e modalità di pagamento.....
Art. 34	Sospensione dei pagamenti.....

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35	Norme di sicurezza generali e sicurezza sul luogo di lavoro
---------	---

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 36	Subappalto.....
Art. 37	Responsabilità in materia di subappalto.....
Art. 38	Pagamento dei subappaltatori

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

- Art. 39 Accordo bonario.....
- Art. 40 Definizione delle controversie
- Art. 41 Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera
- Art. 42 Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

CAPO 10 - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

- Art. 43 Ultimazione dei lavori
- Art. 44 Termini per il collaudo.....

CAPO 11 - NORME FINALI

- Art. 45 Oneri ed obblighi dell'appaltatore.....
- Art. 46 Qualità dei materiali
- Art. 47 Conformità agli standard sociali

ALLEGATI

- Allegato – 1 “Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi”

CAPO 1 - NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria, da eseguirsi presso le sedi museali, vincolate come beni storico artistici, e i locali presso il Parco Vega Cygnus gestiti dalla Fondazione Musei Civici di Venezia del Centro Storico e Isole. La manutenzione ordinaria è intesa come complesso di lavori, generalmente di piccola/media entità anche ricorrenti, atti a mantenere in efficienza e in buono stato di conservazione i beni in uso, senza modifica delle caratteristiche originarie del manufatto. A titolo esemplificativo gli interventi riguardano: la sistemazione di serrature; la registrazione di porte; la revisione e il trattamento protettivo di serramenti; la pulizia di pozzetti; l'esecuzione di piccoli rappezzi e l'oliatura dei pavimenti in terrazzo; la riparazione di lastre di copertura in piombo; la rinfrescatura degli ambienti di servizio e degli uffici, opere provvisoriale su superfici decorate.
2. Di seguito si riportano le sedi museali con i relativi servizi e indirizzi
 - Palazzo Ducale, San Marco 1 - Venezia
 - Museo Correr, San Marco 52 - Venezia
 - Torre dell'Orologio, San Marco 147 - Venezia
 - Ca' Rezzonico, Dorsoduro 313 - Venezia
 - Ca' Lupelli e Wolf-Ferrari, Dorsoduro 3139 - Venezia
 - Museo Fortuny, San Marco 3780 - Venezia
 - Casa di Carlo Goldoni, San Polo 2794 - Venezia
 - Palazzo Mocenigo, Santa Croce 1992 - Venezia
 - Museo Ca' Pesaro, Santa Croce 2076 - Venezia
 - Museo di Storia Naturale, Santa Croce 1730 – Venezia
 - Casa Correr, Santa Croce 1729/A – Venezia
 - Museo del Vetro, Fondamenta Giustinian 8, Murano - Venezia
 - Museo del Merletto, Piazza Galuppi 187, Burano – Venezia
 - Parco Vega Cygnus, via delle Industrie 21/23 – Porto Marghera (Venezia)
 - Pescheria, S. Polo 342 – Venezia
3. La manutenzione degli edifici oggetto del presente Capitolato prevede ambiti differenti d'intervento che comprendono le esecuzioni secondo lo schema qui riportato:
 - a) Lavori
La manutenzione ordinaria prevede scadenze temporali differenziate secondo una programmazione per tipologia degli interventi, in base alle condizioni di degrado degli immobili.
 - b) Controlli periodici
I controlli verranno effettuati dalla ditta, attraverso l'ispezione e la compilazione delle schede di seguito elencate:
 - verifica semestrale ed eventuali approntamenti urgenti per l'integrità ed efficienza delle porte tagliafuoco;
 - verifica annuale ed eventuali approntamenti urgenti per l'integrità ed efficienza delle paratie stagne di protezione contro l'alta marea;
 - verifica annuale ed eventuali approntamenti urgenti a fronte di criticità riscontrate dalla ditta.
 - c) Pronto intervento
Interventi d'urgenza disposti dalla Direzione Lavori (da ora D.L.) che prevedono l'inizio dei lavori entro 2 ore per interventi nelle sedi ubicate in centro storico e entro 3 ore nelle sedi ubicate nelle isole.
 - d) Prestazioni in economia
Le prestazioni in economia riguardano interventi non qualificabili né computabili come lavori a misura da eseguirsi su richiesta della direzione lavori per i quali l'impresa dovrà

compilare degli appositi rapportini degli operai utilizzati e della relativa qualifica, le opere eseguite, le ore e i materiali impiegati.

4. Per le sedi oggetto del presente appalto si intende ogni luogo, spazio, interno ed esterno, che è parte integrante dei percorsi espositivi, dei luoghi a servizio degli stessi, degli uffici e dei vari locali utilizzati della Fondazione Musei Civici.
5. L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi, secondo quanto approvato dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Venezia e Laguna con autorizzazione n°3695 del 5 marzo 2018
6. L'Impresa esecutrice dovrà garantire per tutta la durata dei lavori la libera fruizione degli spazi museali sia espositivi che di servizio.
7. **Nello svolgimento dell'attività di manutenzione l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto contenuto nella normativa vigente e sarà suo compito verificare e rispettare le eventuali norme regolamentari che verranno emanate nel periodo di validità del contratto d'appalto.**
8. Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare l'intervento compiuto a regola d'arte e secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato.
9. La richiesta dell'esecuzione degli interventi sopra descritti, sono indicate secondo un sistema informatizzato e comunque sono sempre possibili anche su chiamata in caso di necessità.
10. La ditta esecutrice dovrà garantire per tutta la durata dei lavori la libera fruizione degli spazi museali sia espositivi che di servizio.

Art. 2 - Tipologia e ammontare dell'appalto

1. L'importo complessivo dell'appalto triennale 2018 - 2021 è di € 1.650.000,00 (IVA esclusa), € 137.500,00 per l'anno 2018 (dal 01/10/2018 al 31/12/2018) (o.f.e.), € 550.000,00 per l'anno 2019 e € 550.000,00 per l'anno 2020, € 412.500,00 per l'anno 2021 (dal 01/01/2021 al 30/09/2021).

Tab.1 Importo dell'appalto triennale suddiviso per anno (o.f.e.)

Descrizione		Importo annuo 2018 dal 01/10/2018 al 31/12/2018	Importo annuo 2019	Importo annuo 2020	Importo annuo 2021 dal 01/01/2021 al 30/09/2021	Importo complessivo triennale
1	Importo lavori a misura soggetti a ribasso d'asta	€ 109.200,00	€ 436.800,00	€ 436.800,00	€ 327.600,00	€ 1.310.400,00
2	Lavori in economia	€ 27.500,00	€ 110.000,00	€ 110.000,00	€ 82.500,00	330.000,00
3	Oneri per la sicurezza	€ 800,00	€ 3.200,00	€ 3.200,00	€ 2.400,00	€ 9.600,00
4	Totale importo non soggetto a ribasso d'asta(2+3)	€ 28.300,00	€ 113.200,00	€ 113.200,00	€ 84.900,00	€ 339.600,00
5	Totale importo complessivo (1+4)	€ 137.500,00	€ 550.000,00	€ 550.000,00	€ 412.500,00	€ 1.650.000,00

2. La tipologia della prestazione è a misura. Il contratto da aggiudicarsi è qualificabile come appalto di lavori.
3. Agli importi unitari degli elenchi prezzi di cui all'art. 3 comma 3 del presente CSA verrà applicata la percentuale di ribasso offerta dall'impresa in sede di gara riferita all'importo di cui al punto 1) della Tab1. L'importo relativo ai lavori in economia, di cui al punto 2), non sarà soggetto al ribasso d'asta. L'importo relativo agli oneri della sicurezza, di cui al punto 3), verrà individuato di volta in volta in base alle necessità e non sarà soggetto al ribasso d'asta.

Art. 3 - Modalità di stipulazione e gestione del contratto

1. Il contratto è stipulato a misura per l'importo di € 1.650.000,00= o.f.e. in quanto saranno utilizzate completamente tutte le risorse messe a disposizione dalla Fondazione Musei Civici di Venezia.
2. L'importo del contratto di cui al comma 1 può variare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantità effettivamente eseguite, fermi restando i limiti del 20% in più o in meno dell'importo contrattuale ad insindacabile decisione del Direttore Lavori.
3. I prezzi contrattuali da applicarsi all'effettivo lavoro eseguito sono quelli previsti:
 - a) dal prezzario opere pubbliche 2013 rev. gennaio 2014 del Comune di Venezia (<https://www.comune.venezia.it/it/content/prezzario-2014>). Per Elenco Prezzi del Comune di Venezia edizione 2013 si intende il Prezzario 2013 del Capitolato Speciale d'Appalto del Comune di Venezia per l'esecuzione e la liquidazione di opere, noli e forniture, approvato con deliberazione dalla Giunta Comunale n. 127 del 5 aprile 2013. Su tutti verrà applicato il ribasso percentuale offerto dalla ditta aggiudicataria;
 - b) dal Prezzario 2010 della Soprintendenza allegato;
 - c) dall'Elenco Prezzi Aggiuntivi allegato.Tali prezzi contrattuali saranno applicati alle singole quantità eseguite.
4. I prezzi contrattuali sono vincolati per la definizione, la valutazione, la contabilizzazione anche di eventuali varianti, che si rendessero necessarie in corso d'opera ordinate o autorizzate della D.L.
5. I prezzi da applicare per gli eventuali interventi da eseguirsi in economia, disposti dalla D.L., saranno quelli conteggiati applicando i costi della manodopera emanati con apposite tabelle dal Provveditorato alle Opere Pubbliche del Triveneto in vigore al momento dell'esecuzione e non saranno soggetti al ribasso d'asta. Tali costi della mano d'opera saranno aumentati del 24,30% per utili d'impresa e spese generali.
6. La compilazione delle schede dei controlli periodici, verrà contabilizzata attribuendo l'importo di € 150,00 per scheda consegnata. Anche su tale importo verrà applicata la percentuale di ribasso proposta dall'Impresa in sede di offerta.
7. La ditta dovrà essere reperibile 365 giorni l'anno. In caso di interventi da eseguirsi fuori orario di servizio nell'arco di tutto l'anno si applicano alle tariffe di cui al comma 5 le seguenti maggiorazioni:
 - ore feriali straordinarie (18.00-22.00 e 6.00-7.30) + 30 %
 - ore feriali notturne (22.00-6.00) + 50 %
 - ore festive diurne + 55 %
 - ore festive notturne +75 %
8. Gli oneri della sicurezza verranno computati in base all'eventuale realizzazione di approntamenti necessari e specifici esclusivamente per la sicurezza che si dovessero rendere necessari in corso lavori, ora non prevedibili, per i quali verranno applicate le voci del prezzario del Comune di Venezia di cui al comma 3 non ribassati della percentuale proposta in sede di offerta da parte dell'Impresa. Il costo relativo all'incontro iniziale sulla sicurezza verrà calcolato in base alle ore effettivamente impiegate.
9. Le richieste di intervento per guasti possono scaturire dalle visite programmate da parte dell'Affidatario e/o dalle segnalazioni inoltrate da personale incaricato della Fondazione Musei Civici di Venezia, secondo le modalità ed i canali definiti dalle parti.

10. L'esecuzione degli interventi verrà di volta in volta richiesta dalla Fondazione Musei Civici di Venezia mediante Ordinativi di Intervento scritti, i cui estremi devono essere riportati, come riferimento, su tutti i documenti contabili all'atto della loro redazione.
11. L'Affidatario resta, pertanto, totalmente responsabile del dimensionamento, dei dati tecnici e progettuali e della conformità dei lavori eseguiti alle Leggi e Norme vigenti.
12. L'Affidatario organizza gli interventi, sentito il D.L., in accordo con i Referenti della Fondazione/Responsabili di Sede o Servizio per ciò che riguarda i tempi e gli orari in modo tale da non intralciare il regolare funzionamento dell'attività degli uffici e rispettare i tempi previsti per l'esecuzione.
13. L'Affidatario ha l'obbligo di organizzare sin dalla consegna dell'Appalto una struttura adeguata a mantenere un alto livello di efficienza operativa che consenta di eseguire tutti i servizi e gli interventi richiesti dalla Fondazione.
Pertanto l'Affidatario dovrà organizzare un "servizio di reperibilità" del suddetto personale che interverrà entro un tempo garantito non superiore a 4 (quattro) ore dalla chiamata. Il servizio di reperibilità dovrà essere attivo per 365 giorni l'anno 24/24h.
14. L'esecuzione dei lavori a riparazione o ripristino dovrà avviarsi non oltre la giornata successiva al primo intervento e avere termine nei tempi più celeri senza interruzione alcuna nella esecuzione degli stessi.

Art. 4 - Categoria della lavorazione e quota subappaltabile

<i>Lavorazione</i>	<i>Categoria</i>	<i>Classifica</i>	<i>Qualificazione obbligatoria (si/no)</i>	<i>Importo (€)</i>	<i>Incidenza percentuale sul totale %</i>
restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali	OG2	III-bis o sup. (ex. Art. 61 c.2 DPR 2017/2010)	Si	1.650.000,00	100
Totale					100

1. Gli interventi vengono classificati nella categoria OG2 "restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali".
2. L'Appaltatore ha la facoltà di subappaltare fino ad un massimo del 30% dell'importo del contratto. Il subappalto può essere autorizzato solo se l'impresa ha presentato la dichiarazione di subappalto in sede di gara.
3. L'Affidatario deve praticare, per le prestazioni effettuate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%).

Art. 5 - Facoltà della Fondazione

1. La Fondazione si riserva la più ampia facoltà di stralciare dall'appalto parte degli edifici o aggiungerne di nuovi non contemplati nel presente capitolato, senza che l'impresa possa avanzare riserve o compensi di sorta.

CAPO 2 – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del Capitolato Speciale d'Appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati vale la soluzione più aderente alle finalità dell'appalto e comunque quella migliore rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del presente capitolato, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del Codice Civile.

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

1. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto, ancorché non materialmente allegati:
 - a) il presente Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b) la relazione generale;
 - c) la relazione tecnico illustrativa;
 - d) gli elaborati grafici del progetto;
 - e) gli elenchi dei prezzi del Capitolato Speciale Comune di Venezia aa. 2013, rev. gen. 2014;
 - f) l'Elenco prezzi 2010 della Soprintendenza
 - g) l'Elenco prezzi Aggiuntivi
 - h) le tipologie di intervento
 - i) la stima dei costi;
 - j) il cronoprogramma e schede dei controlli periodici;
 - k) il documento delle informazioni dell'appaltatore;
 - l) le polizze di garanzia;
 - m) la dichiarazione di conformità a standard sociali minimi, in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto da parte dell'appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme che regolano il presente appalto nonché, dà atto, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità degli atti progettuali e della documentazione, dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i lavori.
2. Gli interventi verranno svolti dall'Appaltatore su richiesta del direttore dei lavori attraverso un programma gestionale degli ordini a cui si potrà accedere tramite web, senza costi aggiuntivi per il Committente. L'impresa darà la propria disponibilità ad accedere al Link disponibile all'apposito indirizzo web e si impegnerà ad essere tempestiva nel suo utilizzo e comunque non oltre 10 giorni dalla stipula del contratto.
3. Durante il lavoro gli operai dell'impresa dovranno essere dotati di adeguato vestiario di servizio con apposito cartellino di riconoscimento con foto. Come previsto da normativa vigente la mancata apposizione del cartellino di riconoscimento, riscontrata con la semplice contestazione verbale del Direttore dei Lavori o un suo incaricato, comporterà l'applicazione di una penale ad ogni richiamo.

Art. 9 - Fallimento dell'appaltatore

1. In caso di fallimento dell'Appaltatore, trova applicazione quanto previsto in analogia agli artt. 108 e 110 del D.lgs. 50 del 2016.

2. Qualora l'esecutore sia un'associazione temporanea, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di un'impresa mandante trovano applicazione in analogia rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.lgs. 50 del 2016.

Art. 10 - Rappresentante dell'appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

1. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell'appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1
3. Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la Fondazione, in analogia all'articolo 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della Fondazione. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
4. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
5. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Fondazione; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Fondazione del nuovo atto di mandato.

CAPO 3 - TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 11 - Consegna e inizio dei lavori

1. L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell'esecutore.
2. E' facoltà della Fondazione procedere in via d'urgenza, alla consegna, anche nelle more della stipulazione formale del contratto; in tal caso la D.L. indica espressamente sul verbale le lavorazioni da iniziare immediatamente. Non si procede alla consegna dei lavori se l'appaltatore non ha stipulato e consegnato alla Fondazione le polizze previste.
3. Se nel giorno fissato e comunicato l'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, il direttore dei lavori fissa un nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 giorni e non superiore a 15; i termini per l'esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto è facoltà della Fondazione di risolvere il contratto e incamerare la cauzione, ferma restando la possibilità di avvalersi della garanzia fideiussoria al fine del risarcimento del danno, senza che ciò possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta. Qualora sia indetta una nuova procedura per l'affidamento del completamento dei lavori, si procederà in analogia a quanto previsto dall'art. 110 comma 1 del D.lgs 50/2016 e s.m.i.
4. L'appaltatore deve trasmettere alla Fondazione, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi ed antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta; egli trasmette altresì, a

scadenza quadrimestrale, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, sia relativi al proprio personale che a quello delle imprese subappaltatrici.

5. Gli edifici oggetto dell'appalto oltre non essere liberi da cose o persone alla consegna, in quanto sedi aperte al pubblico, potranno essere interessati, durante lo svolgimento dell'appalto, da altri interventi che la Fondazione a suo insindacabile giudizio intenderà eseguire con altre imprese. A tale riguardo l'appaltatore delle opere in oggetto non potrà avanzare riserve ed obiezioni di sorta. Sarà compito della D.L. coordinare modalità e tempi di intervento in modo da evitare eventuali sovrapposizioni nei lavori con altre imprese.

Art. 12 – Programma dei lavori

1. L'Appaltatore potrà organizzare i lavori nel modo che riterrà più conveniente in accordo con la direzione lavori e a quanto previsto nel presente capitolato.
2. Gli interventi previsti negli spazi delle sale espositive dovranno essere svolti di norma durante il giorno di chiusura settimanale al pubblico. Nei Musei ove non è previsto giorno di chiusura il lavoro dovrà essere svolto fuori degli orari di apertura al pubblico. Per quanto riguarda le sedi adibite ad uffici, depositi o strutture comunque diverse dalle sedi museali, l'accesso è consentito negli orari di lavoro dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 16.30, adottando tutte le misure necessarie ai fini della sicurezza. **Gli orari di apertura delle sedi sono reperibili al seguente indirizzo: <http://www.visitmuve.it/it/musei/>.**
3. Eventuali modifiche all'orario di apertura delle sedi verranno comunicate tempestivamente alla ditta aggiudicataria.

Art. 13 – Tempo utile, sospensioni e proroghe

1. Il tempo utile per ultimare i lavori compresi nell'appalto è fissato al termine del terzo anno di incarico a partire dalla data del Verbale di inizio lavori. Gli interventi ordinati nel corso dell'anno dovranno essere eseguiti entro il termine citato fino al raggiungimento dell'importo contrattuale annuale. Nel caso non si sia raggiunto l'importo da contratto previsto annualmente, come specificato all'art.2 tab. 1 del CSA, la quota eccedente non potrà essere recuperata per l'anno successivo.
2. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impediscano in via temporanea la programmazione dei lavori stabilita, la direzione dei lavori d'ufficio o su richiesta dell'appaltatore può ordinare la sospensione dei lavori redigendo apposito verbale, o concedere proroghe, fatto salvo comunque quanto previsto nel precedente comma 1.
3. A giustificazione del ritardo delle scadenze fissate dal programma temporale, l'appaltatore non può mai attribuirne la causa, in tutto o in parte, ad altre ditte o imprese o forniture, se esso appaltatore non abbia tempestivamente per iscritto denunciato alla Fondazione il ritardo imputabile a dette, imprese o fornitori.
4. L'Appaltatore non potrà per nessuna ragione, salvo i casi di provata forza maggiore, sospendere o rallentare le prestazioni dovute.

Art. 14 – Penali

1. In caso di inadempimenti contrattuali e/o ritardi nell'esecuzione dei lavori assegnati e/o in caso di violazioni alle prescrizioni delle normative vigenti la Fondazione si riserva la facoltà di applicare delle penali che possono variare da euro 20,00 a euro 1,000,00 a seconda della gravità e della reiterazione A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) Nel caso di mancato rispetto dei tempi nell'esecuzione dei singoli ordinativi, a discrezione e a insindacabile giudizio del direttore dei lavori, possono essere applicate le seguenti penali per ogni giorno di ritardo: per interventi classificati non urgenti, ossia che non riducono la funzionalità dell'opera, € 20,00; per quelli urgenti, ossia che riducono la funzionalità dell'opera, € 50,00; per quelli di massima urgenza, ossia finalizzati alla tutela dell'incolumità pubblica, da € 100,00 a € 300,00.

- b) Nel caso di omessa esposizione del cartellino identificativo di cui all'art. 8 c.3, il Direttore dei Lavori applicherà una sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00 per ogni singola violazione. Il valore della penale sarà aumentato di € 50,00 ad ogni caso di reiterazione, fino ad un massimo di € 300,00.
 - c) Per la mancata reperibilità dell'impresa appaltatrice o di un suo delegato verrà applicata la penale di € 1.000,00 per ogni singola violazione.
 - d) Per la mancata asportazione delle risulte derivanti dall'ordinaria manutenzione dove previste verrà applicata la penale di € 200,00 per ogni singola violazione.
 - e) Per la mancata comunicazione di sospensione/ripresa dell'esecuzione del programma trasmesso verrà applicata la penale di € 200,00 per ogni singola violazione.
 - f) Per la mancata segnalazione di situazioni e di pericolo, attraverso la posta di nastro bianco-rosso, o in casi più complessi la posa di cartelli, reti di protezione, transenne, ecc. verrà applicata la penale di € 250,00 per ogni singola violazione.
 - g) Per il mancato utilizzo dei DPI previsti verrà applicata la penale di € 250,00 per ogni singola violazione.
 - h) Per il mancato rispetto delle procedure di sicurezza e delle indicazioni di prevenzione e protezione dai rischi interferenziali riportate nel DUVRI e documenti ad esso allegati verrà applicata la penale di € 250,00 per ogni singola violazione.
2. Tutte le penali comminate in conformità del presente articolo saranno fatturate separatamente e dovranno essere pagate a 60 gg data fattura.
 3. L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, notificata via PEC; alla quale l'Appaltatore avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro quindici giorni dalla notifica della contestazione.
 4. L'importo delle penali sarà fatturato all'Appaltatore alla conclusione dell'iter previsto al comma precedente.
 5. L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Fondazione a causa dei ritardi.

Art. 15 – Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e cronoprogramma

1. Entro 30 giorni dalla data del verbale di consegna, l'appaltatore predispone e consegna alla direzione lavori un proprio programma esecutivo della manutenzione ordinaria programmata elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e alla propria organizzazione lavorativa; tali programmi devono riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione, in ottemperanza a quanto stabilito contrattualmente e deve essere approvato dalla direzione lavori, mediante apposizione di un visto, entro cinque giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la direzione lavori si sia pronunciata il programma esecutivo dei lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicità o indicazioni erronee palesemente incompatibili con il rispetto dei termini indicati da progetto.
2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore può essere modificato o integrato dalla Fondazione, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:
 - a. per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;
 - b. per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Fondazione, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, comunque interessati dagli interventi.

Art. 16 – Inderogabilità dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:
 - il ritardo nell'avvio dei lavori per le opere provvisoriale;
 - l'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dal direttore dei lavori o dagli organi di vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza;

- il tempo necessario per l'esecuzione di prove sui campioni, analisi e altre prove assimilabili;
- il tempo necessario per l'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal capitolato speciale d'appalto o dal capitolato generale d'appalto;
- le eventuali controversie tra l'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati;
- le eventuali vertenze a carattere aziendale tra l'appaltatore e il proprio personale dipendente.

Art. 17 – Risoluzione del contratto e facoltà di recesso

1. La Fondazione potrà risolvere il contratto nei seguenti casi:
 - qualora l'Appaltatore accumuli penali per un importo pari o superiore al 5% del valore annuo del contratto;
 - qualora il ritardo temporale dell'appaltatore nell'esecuzione degli ordinativi specifici rispetto alle date fissate sia superiore a 30 (trenta) giorni naturali consecutivi;
 - per cessione del contratto, cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
 - gravi inottemperanze a quanto previsto nel presente Capitolato.
2. Resterà inoltre salva per la Fondazione la possibilità di far applicare tutte le norme di legge e di regolamento in materia di inadempimenti contrattuali.
3. Sono dovuti dall'appaltatore i danni subiti dalla Fondazione in seguito alla risoluzione del contratto.
4. La risoluzione del contratto trova applicazione dopo la formale messa in mora dell'appaltatore con assegnazione di un termine per compiere i lavori e in contraddittorio con il medesimo appaltatore e in generale in analogia all'art. 108 del D.lgs. 50/2016

CAPO 4 - DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 18 - Anticipazione

1. In conformità a quanto previsto dall'art. 35 comma 18 del D. Lgs. 50/16, l'Appaltatore può richiedere la corresponsione di un'anticipazione pari al 20 per cento dell'importo contrattuale, con le modalità e i termini previsti dalla citata norma.
2. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori.

Art. 19 - Pagamenti in acconto

1. Le rate di acconto, sono dovute ogni qualvolta l'importo dei lavori contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivo della quota relativa degli oneri per la sicurezza, raggiungono un importo non inferiore a € 120.000,00 (o.f.e.), a seguito di richiesta scritta da parte dell'appaltatore e fatte salve le scadenze temporali legate all'organizzazione interna della Fondazione Musei Civici. I pagamenti in acconto avvengono per stati di avanzamento mediante emissione di certificato di pagamento.
2. A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.
3. Entro i 45 giorni successivi all'avvenuto raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al comma 1, il Direttore dei Lavori redige la relativa contabilità e il Responsabile del Procedimento emette, entro lo stesso termine, il Certificato di pagamento il quale deve recare la dicitura: «lavori a tutto il» con l'indicazione della data.

4. La Fondazione provvede al pagamento del predetto certificato, su presentazione di regolare fattura fiscale, entro i successivi 60 giorni.
5. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni per cause non dipendenti dall'Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.
6. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata all'acquisizione del DURC relativo all'Appaltatore ed agli eventuali subappaltatori e/o sub-affidatari. Nel caso in cui il D.U.R.C. segnali un'inadempienza per uno o più soggetti impegnati nell'esecuzione, il Responsabile del Procedimento è tenuto a trattenere dal relativo certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, che verrà poi utilizzato dalla Fondazione con le procedure previste dalla normativa vigente.
7. Qualora l'Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori o dei sub-affidatari, la Fondazione sospende il successivo pagamento a favore dell'Appaltatore stesso.

Art. 20 - Conto finale, collaudo, pagamenti a saldo

1. Il conto finale è redatto entro 45 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal direttore dei lavori e trasmesso al R.P.; col conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di collaudo.
2. Il conto finale deve essere sottoscritto dall'appaltatore, entro il termine perentorio di 30 giorni; se l'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le riserve già precedentemente formulate, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato.
3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 19, nulla ostando, è pagata entro i 90 giorni successivi all'emissione del certificato di collaudo.
4. Il pagamento a saldo è subordinato all'acquisizione del DURC .
5. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.
6. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di collaudo o il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.

Art. 21 – Liquidazione

1. L'appaltatore si impegna a far sì che, nelle fatture o documenti equipollenti emessi nei confronti della Fondazione per il pagamento in acconto o a saldo di quanto contrattualmente dovutogli, siano indicati correttamente i dati necessari alla liquidazione degli importi e le indicazioni (codici e riferimenti) che verranno comunicati dalla Fondazione. L'appaltatore si impegna altresì ad effettuare con bonifico i pagamenti dovuti nei confronti dei subappaltatori e dei subcontraenti in relazione al contratto stipulato.

Art. 22 - Ritardi nell'emissione del certificato di pagamento e delle rate di acconto

1. Non sono dovuti interessi per i primi 45 giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell'articolo 19 e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Fondazione per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli interessi legali per i primi 60 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.
2. Non sono dovuti interessi per i primi 60 giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento a favore dell'appaltatore; trascorso tale termine senza che la Fondazione abbia provveduto al pagamento, sono dovuti all'appaltatore gli

interessi legali per i primi 30 giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita con apposito decreto ministeriale.

3. E' facoltà dell'appaltatore, trascorsi i termini di cui al comma precedente oppure nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del Codice Civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Fondazione non provveda contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'appaltatore, previa costituzione in mora della Fondazione, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

Art. 23 - Ritardi nel pagamento della rata di saldo

1. Per il pagamento della rata di saldo in ritardo rispetto al termine stabilito all'articolo 20, per causa imputabile all'Amministrazione, sulle somme dovute decorrono gli interessi legali.
2. Qualora il ritardo nelle emissioni dei certificati o nel pagamento delle somme dovute a saldo si protragga per ulteriori 60 giorni, oltre al termine stabilito al comma 1, sulle stesse somme sono dovuti gli interessi di mora.

Art. 24 - Revisione prezzi

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo comma del codice civile.

Art. 25 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. E' vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.
2. E' ammessa la cessione dei crediti, in analogia all'articolo 106 del Codice dei Contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Fondazione prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.P.

CAPO 5 - GARANZIA DEFINITIVA E POLIZZE ASSICURATIVE

Art. 26 - Omissis

Art. 27 – Garanzia definitiva

1. Prima della sottoscrizione del contratto l'appaltatore deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell'art. 103 del Codice.
2. In particolare la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, dell'art. 1957 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni dalla richiesta
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, da parte della Fondazione, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 28 – Riduzione delle garanzie

1. L'importo della garanzia definitiva è ridotto al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie europea UNI CEI ISO 9000 in corso di validità.
2. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale la riduzione di cui al comma 1 è accordata qualora il possesso del requisito di cui al comma 1 sia comprovato da tutte le imprese in raggruppamento.
3. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo verticale la riduzione di cui al comma 1 è accordata esclusivamente per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente da imprese in raggruppamento in possesso del requisito di cui al comma 1; tale beneficio non è frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.
4. Il possesso del requisito di cui al comma 1 è comprovato dall'annotazione in calce alla attestazione SOA.

Art. 29 - Obblighi assicurativi a carico dell'impresa

1. L'appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna dei lavori in analogia all'articolo 103 del Codice dei contratti, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Fondazione da tutti i rischi di esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell'esecuzione dei lavori. La polizza assicurativa è prestata da un'impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'obbligo di assicurazione.
2. La copertura delle predette polizze assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alle ore 24 del giorno di emissione del certificato di collaudo e comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo verbale.
3. La polizza assicurativa contro tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati deve coprire tutti i danni subiti dalla Fondazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore; tale polizza deve essere stipulata nella forma «Contractors All Risks» (C.A.R.) e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni delle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere, compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso, ancorché in proprietà o in possesso dell'impresa, compresi i beni della Fondazione, causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo;
 - b) prevedere la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'articolo 1665 del codice civile;
 - c) trattandosi di interventi che contemplano lavorazioni tali da coinvolgere o interessare in tutto o in parte beni immobili tutelati o impianti preesistenti, la somma assicurata deve comprendere, oltre all'importo del contratto incrementato dell'I.V.A., come determinato in precedenza, l'importo del valore delle predette preesistenze, quantificato in Euro 1.000.000,00 (unmilione,00).
4. La polizza assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T.) deve essere stipulata per una somma assicurata di euro 500.000,00 (cinquecentomila Euro) e deve:
 - a) prevedere la copertura dei danni che l'appaltatore debba risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dall'impresa o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'articolo 2049 del codice civile, e danni a persone dell'impresa, e loro

- parenti o affini, o a persone della Fondazione occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti dell'appaltatore o della Fondazione;
- b) prevedere specificamente l'indicazione che tra le "persone" si intendono compresi, i componenti dell'ufficio di direzione dei lavori ed eventuali coordinatori per la sicurezza e personale autorizzato della D.L.
5. Le polizze di cui ai commi 3 e 4, prestate dall'appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario, giusto il regime delle responsabilità solidale in analogia a quanto disciplinato dall'articolo 48, comma 5, del Codice dei contratti, la polizza assicurativa è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati o consorziati. Nel caso di raggruppamenti temporanei o consorzi ordinari di tipo verticale di cui all'articolo 48, comma 6, del Codice dei contratti, le imprese mandanti assuntrici delle lavorazioni appartenenti alle categorie scorporabili, possono presentare apposite polizze assicurative "pro quota" in relazione ai lavori da esse assunti.

CAPO 6 - DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE

Art. 30 – Possibilità di variazione delle opere

1. Il lavoro dovrà essere eseguito sempre e comunque nel rispetto delle buone norme tecniche di esecuzione e regole dell'arte. La D.L. avrà la facoltà di modificare, in qualsiasi momento, le modalità esecutive dell'appalto; in tal caso il prezzo subirà unicamente le variazioni corrispondenti alle modifiche introdotte, con esclusione di qualsiasi extra-compenso.

Art. 31 – Accettazione dei materiali, dei lavori e delle apparecchiature

1. Qualora si accertasse che i materiali accettati e già posti in opera siano di cattiva qualità, presentino vizi occulti, difetti di qualsiasi tipo, si procederà secondo quanto previsto dagli artt. 1667 e 1668 del Codice Civile.
2. Per tutti i componenti per i quali è prescritta l'omologazione, secondo le normative vigenti, dovranno essere forniti i relativi certificati.
3. Quale regola generale si intende che i materiali da impiegare nell'esecuzione dell'opera dovranno essere preventivamente accettati dalla Direzione dei lavori che potrà richiedere la fornitura di schede tecniche a supporto o di campioni rappresentativi.
4. Le macchine ed attrezzi utilizzati dovranno essere a norma, in perfetto stato di utilizzo e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.
5. Per i lavori in economia l'Appaltatore dovrà produrre rapportini giornalieri per manodopera, mezzi e materiali, da trasmettere al Direttore dei lavori entro una settimana dal loro compimento, salvo tempi diversi che questi volesse disporre; il mancato rispetto dei suddetti termini temporali darà facoltà al Direttore dei lavori di riconoscere la quantificazione del lavoro svolto a suo esclusivo giudizio.

Art. 32 – Nuovi prezzi

1. Qualora, tra i prezzi di cui all'elenco prezzi contrattuale, non siano previsti prezzi per lavorazioni richieste in corso d'opera, si procederà alla formazione di nuovi prezzi.

Art. 33 – Prezzi di applicazione e modalità di pagamento

1. I prezzi sui quali è richiesta l'offerta di ribasso percentuale all'Impresa comprendono:
 - i materiali, ogni spesa (per fornitura, trasporto, perdite, sprechi, ecc.) che venga sostenuta per darli pronti all'impiego, a piede di qualunque opera;
 - la manodopera, ogni spesa per il trasporto dei lavoratori in cantiere (inclusi i tempi di percorrenza) e per fornire ai medesimi gli attrezzi e utensili del mestiere e l'Appaltatore è

obbligato, senza compenso alcuno, a sostituire tutti quegli operai che non riescano di gradimento alla D.L..

- i lavori, tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.
2. I prezzi unitari ribassati risultanti dall'offerta effettuata dall'Impresa in sede di gara d'appalto s'intendono formulati in base a calcoli di convenienza dell'Appaltatore e a tutto suo rischio; essi sono fissi ed invariabili.

Art. 34 – Sospensione dei pagamenti

1. La carenza di informazioni, certificazioni, documenti giustificativi, tabulati di sintesi e analitici relativi all'avanzamento degli interventi, potrà comportare la sospensione dei pagamenti fino all'avvenuta regolarizzazione della documentazione.

CAPO 7 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 35 – Norme di sicurezza generali e sicurezza sul luogo di lavoro

1. Norme di sicurezza generali - I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle normative vigenti, gli appositi documenti, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate. L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.
2. Sicurezza sul luogo di lavoro - L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e consegnare al direttore dei lavori un piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione dell'esecuzione dei lavori.

CAPO 8 - DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 36 - Subappalto

1. Le lavorazioni di cui all'articolo 2, sono subappaltabili nella misura massima del 30% (trenta per cento), in termini economici.
2. L'affidamento in subappalto è consentito, previa autorizzazione della Fondazione, alle seguenti condizioni:
- a) che l'appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare; l'omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto è vietato e non può essere autorizzato;
 - b) che l'appaltatore provveda al deposito, presso la Fondazione:
 - di copia autentica del contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell'istanza o revoca dell'autorizzazione eventualmente rilasciata.
 - di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev'essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
 - c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto ai sensi della

- lettera b), trasmetta alla Fondazione:
- la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare, in relazione ai lavori da realizzare in subappalto;
 - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 e successivi aggiornamenti, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti;
 - le informazioni relative al subappaltatore ai fini dell'acquisizione del DURC di quest'ultimo;
3. Il subappalto deve essere autorizzato preventivamente dalla Fondazione in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Fondazione abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della Fondazione sono ridotti della metà.
4. L'affidamento di lavori in subappalto comporta i seguenti obblighi:
- a) l'Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall'aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
 - b) le Imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto;
 - c) le Imprese subappaltatrici, per tramite dell'appaltatore, devono trasmettere alla Fondazione, prima dell'inizio dei lavori in subappalto:
 - la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; devono altresì trasmettere, a scadenza trimestrale e, in ogni caso, alla conclusione dei lavori in subappalto, copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva;
 - copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con l'art. 35 del presente Capitolato speciale;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto, per tanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori
7. Qualora l'appaltatore intenda avvalersi della fattispecie disciplinata dall'articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
- a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
 - b) di volersi avvalere dell'istituto del distacco per l'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
 - c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

Art. 37 - Responsabilità in materia di subappalto

1. L'appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Fondazione per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Fondazione medesima da

- ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati.
2. Il direttore dei lavori e il R.P. provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e di esecuzione dei contratti di subappalto.
 3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, per la Fondazione, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da sei mesi ad un anno).
 4. Fermo restando quanto previsto all'articolo 36, commi 6, del presente Capitolato speciale, in analogia a quanto indicato all'articolo 105, comma 11, del Codice dei contratti è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedano l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto di subappalto. I sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere comunicati al R.U.P. almeno il giorno feriale antecedente all'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi.
 5. Non è considerato subappalto l'affidamento di attività specifiche di servizi a lavoratori autonomi, purché tali attività non costituiscano lavori in analogia all'articolo 105, comma 11, del Codice dei contratti e ai fini dell'articolo 36 del presente Capitolato speciale
 6. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate subappalto ai sensi dei commi 4 e 5.
 7. Nel caso il DURC relativo al subappaltatore sia negativo per due volte consecutive, la Fondazione contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o inidoneità di queste la Fondazione pronuncia la decadenza dell'autorizzazione al subappalto.

Art. 38 - Pagamento dei subappaltatori

1. Si fa riferimento a quanto previsto all'art. 105 del Codice Contratti ed in particolar modo, si precisa che la Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Fondazione, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, pena la sospensione dei successivi pagamenti. La stessa disciplina si applica in relazione alle somme dovute agli esecutori in subcontratto di forniture le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento lavori o allo stato di avanzamento forniture. Ai sensi dell'articolo 105, comma 13, del Codice dei contratti, in deroga a quanto previsto al primo periodo, la Fondazione provvede a corrispondere direttamente al subappaltatore e al cottimista l'importo dei lavori da loro eseguiti:
 - a) quando il subappaltatore o il subcontraente è una microimpresa o una piccola impresa, come definita dall'articolo 2, commi 2 e 3, della Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE del 6 maggio 2003, ovvero dell'articolo 2, commi 2 e 3, del d.m.18 aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12 ottobre 2005)
 - b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore;
2. L'appaltatore è obbligato a trasmettere alla Fondazione, tempestivamente e comunque entro 20 (venti) giorni dall'emissione di ciascun stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori, specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento. I pagamenti al subappaltatore sono subordinati all'acquisizione del DURC dell'appaltatore e del subappaltatore.

3. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e non sono verificate le condizioni di cui al comma 2, la Fondazione sospende l'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che l'appaltatore non adempie a quanto previsto.
4. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:
 - a) l'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore;
 - b) il costo del lavoro sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;
5. Ai sensi dell'articolo 105, comma 8, del Codice dei contratti, il pagamento diretto dei subappaltatori da parte della Fondazione esonera l'appaltatore dalla responsabilità solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 276 del 2003.
6. Ai sensi dell'articolo 17, ultimo comma, del D.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall'articolo 35, comma 5, della legge 4 agosto 2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono essere assolti dall'appaltatore principale.
7. Ai sensi dell'articolo 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Fondazione e l'aggiudicatario, con la stipula del contratto, è automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il pagamento diretto a favore dei subappaltatori è comunque e in ogni caso subordinato:
 - a) all'emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato Speciale d'appalto;
 - b) all'assenza di contestazioni o rilievi da parte della DL, del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e formalmente comunicate all'appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo stesso subappaltatore;
 - c) alla condizione che l'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda l'importo dello Stato di avanzamento di cui alla lettera a) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda l'importo del contratto di subappalto depositato agli atti della Fondazione;
 - d) all'allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, è stata previamente comunicata all'appaltatore.
8. La Fondazione può opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall'assenza di una o più d'una delle condizioni di cui al comma 7, nonché l'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti che il credito del subappaltatore non è assistito da certezza ed esigibilità, anche con riferimento all'articolo 1262, primo comma, del Codice civile.

CAPO 9 - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 39 - Accordo bonario

1. Ai sensi dell'articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell'iscrizione di riserve sui documenti contabili, l'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l'ammissibilità dimassima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell'effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell'articolo 26 del Codice dei contratti.
2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserva di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, dell'organo di collaudo, può richiedere alla Camera arbitrale l'indicazione di una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all'oggetto del contratto. Il RUP e l'appaltatore scelgono d'intesa, nell'ambito della lista, l'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla

trasmissione della lista l'esperto è nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta è formulata dall'esperto entro 90 (novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell'esperto, la proposta è formulata dal RUP entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

4. L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l'acquisizione di eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della Fondazione e all'impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l'accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell'accordo bonario da parte della Fondazione. In caso di rigetto della proposta da parte dell'appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell'articolo 51.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'approvazione del certificato di cui all'articolo 56.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell'accordo bonario, successivamente approvato dalla Fondazione, oppure dall'emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell'articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all'accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Fondazione o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
8. La procedura di cui al comma 6 può essere esperita anche per le controversie circa l'interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
9. Nelle more della risoluzione delle controversie l'appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Fondazione.

Art. 40 - Definizione delle controversie

1. Ove non si proceda all'accordo bonario ai sensi dell'articolo 39 e l'appaltatore confermi le riserve, è esclusa la competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Fondazione.
2. La decisione dell'Autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

Art. 41 - Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

1. L'appaltatore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - a) nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, anche al fine di promuovere la stabilità occupazionale del personale impiegato, l'appaltatore si obbliga ad applicare integralmente i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D.Lgs 15 giugno 2015, n. 81
 - b) i suddetti obblighi vincolano l'appaltatore anche se non è aderente alle associazioni

- stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- c) è responsabile in rapporto alla Fondazione dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime l'appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Fondazione;
 - d) è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.
2. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o dei subappaltatori, la Fondazione può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme dovute all'affidatario del contratto..
 3. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all'appaltatore e ai subappaltatori copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'appaltatore o del subappaltatore autorizzato.
 4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, l'appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
 5. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'appaltatore o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni, collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n. 136 del 2010.

Art. 42 - Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

1. Ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Fondazione ha facoltà di risolvere il contratto, nei seguenti casi:
 - a) al verificarsi della necessità di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall'articolo 106, comma 4, del Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all'articolo 38;
 - b) all'accertamento della circostanza secondo la quale l'appaltatore, al momento dell'aggiudicazione, ricadeva in una delle condizioni ostative all'aggiudicazione previste dall'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti, per la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.
2. Costituiscono altresì causa di risoluzione del contratto, e la Fondazione ha facoltà di risolvere il contratto con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all'articolo 21, i seguenti casi:
 - a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
 - b) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
 - c) inadempimento grave accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli

- infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal R.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
 - e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
 - f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto;
 - g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
 - h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Decreto n. 81 del 2008;
 - i) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;
 - j) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il R.P., acquisita una relazione particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni;
 - k) Ai sensi dell'articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di diritto e senza ulteriore motivazione:
 - l) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
 - m) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;
 - n) la nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti;
 - o) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all'articolo 110 del Codice dei contratti.
3. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla Fondazione è comunicata all'appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all'adozione del provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Fondazione si fa luogo, in contraddittorio fra la DL e l'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Fondazione per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.
4. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Fondazione, nel seguente modo:
- a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e l'ammontare lordo dei lavori utilmente

eseguiti dall'appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di indisponibilità di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

- b) ponendo a carico dell'appaltatore inadempiente:
- i. l'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto per il completamento dei lavori e l'importo netto degli stessi risultante dall'aggiudicazione effettuata in origine all'appaltatore inadempiente;
 - ii. l'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;
 - iii. l'eventuale maggiore onere per la Fondazione per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle nuove spese di gara e di pubblicità, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilità e collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data prevista dal contratto originario.
5. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un'impresa mandante o comunque diversa dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa è estromessa e sostituita entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.
6. Il contratto è altresì risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.

CAPO 10. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 43. Ultimazione dei lavori

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'impresa appaltatrice il direttore dei lavori redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori il direttore dei lavori procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.
2. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità di costruzione che l'impresa appaltatrice è tenuta a eliminare a sue spese nel termine fissato e con le modalità prescritte dal direttore dei lavori, fatto salvo il risarcimento del danno alla Fondazione. In caso di ritardo nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista nel presente capitolato.
3. Non può ritenersi verificata l'ultimazione dei lavori se l'appaltatore non ha consegnato al direttore di lavori le certificazioni e tutta la documentazione richiesta dalla D.L.; in tal caso il direttore dei lavori non può redigere il certificato di ultimazione e, qualora redatto, questo non è efficace e non decorrono i termini di cui all'articolo 44, né i termini per il pagamento della rata di saldo di cui all'articolo 20.

Art. 44 - Termini per il collaudo

1. Entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori verrà emesso il Certificato di collaudo con il quale vengono svincolate le ritenute contrattuali a garanzia della Fondazione.
2. La Fondazione prevede che i lavori siano soggetti al Collaudo Tecnico-amministrativo. Durante l'esecuzione dei lavori la Fondazione può effettuare operazioni di verifica volte a

controllare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel capitolato speciale o nel contratto.

CAPO 11 – NORME FINALI

Art. 45 – Oneri ed obblighi dell'appaltatore

1. In relazione all'esecuzione dei lavori l'Appaltatore, con la sottoscrizione del contratto, assume la responsabilità civile e penale, piena ed intera, derivante da qualsiasi causa e motivo, in special modo per infortuni; esso dovrà attuare, sempre a sua cura e spese, tutte le provvidenze necessarie a prevenire danni sia alle persone che alle opere. La presenza in luogo del personale dell'ufficio di Direzione Lavori o sorveglianza non limitano o riducono tale piena e incondizionata responsabilità. La Fondazione quindi e tutto il personale da essa preposto alla direzione tecnico-amministrativa dei lavori, si intende esplicitamente esonerata da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione dell'appalto e deve essere sollevata da ogni molestia od azione che fosse eventualmente promossa contro di essa per danni a cose, opere o a persone.
2. Oltre agli oneri di cui al presente Capitolato speciale, nonché a quanto previsto dalla normativa vigente, sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono:
 - a) la conservazione, la pulizia e la manutenzione dei luoghi presso i quali si eseguono gli interventi, e delle vie di transito e di accesso agli stessi, compreso lo sgombero dei materiali di risulta prima durante e dopo il cantiere;
 - b) la sorveglianza dell'area nelle ore di attività del museo e, per tutta la durata dei lavori, la custodia del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché delle cose del Committente;
 - c) la comunicazione al Committente, nei termini dalla stessa prefissati, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera; in particolare, prima dell'inizio delle opere, dovrà essere consegnata alla D.L. l'elenco nominativo dei lavoratori che saranno impegnati in cantiere, anche momentaneamente, con le specifiche anagrafiche, le qualifiche e le posizioni nel libro matricola dell'Impresa, compreso il Direttore di Cantiere;
 - d) la buona conservazione e manutenzione delle opere eseguite in generale, fino alla data di emissione del Certificato di Collaudo/Certificato;
 - e) la sostituzione delle apparecchiature per il periodo della loro garanzia;
 - f) l'assistenza per la redazione della contabilità dei lavori, inclusa la redazione di una minuta di libretto delle misure;
 - g) la fornitura e la manutenzione della segnaletica di sicurezza nei luoghi d'intervento, adeguata ai luoghi museali;
 - h) l'osservanza delle norme sulle assicurazioni sociali derivanti da leggi o da contratti collettivi (invalidità e vecchiaia, disoccupazione, infortuni, malattie, ecc.), nonché al pagamento di tutti i contributi messi a carico dei datori di lavoro, esonerando il Committente da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo; l'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le condizioni normative e retributive risultanti dai contratti nazionali collettivi di lavoro e dagli accordi integrativi degli stessi, in vigore per il tempo e la località in cui si svolgono i lavori di cui trattasi, in particolare, l'Impresa dovrà corrispondere ai lavoratori le retribuzioni loro dovute con la massima regolarità e secondo le scadenze prestabilite nei contratti collettivi; resta stabilito che in caso di inadempienza, sempre che sia intervenuta denuncia da parte dei competenti Enti, l'Amministrazione potrà procedere ad una detrazione delle rate di acconto o di saldo nella misura del 20%, che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei suddetti obblighi, nonché a trattenere la cauzione definitiva di contratto; sulle somme così trattenute non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi, né risarcimento di danni.
 - i) e responsabilità sulla non rispondenza degli interventi eseguiti rispetto a quelli previsti dal capitolato;
 - j) la concessione, su richiesta della direzione lavori, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel presente appalto, l'uso parziale o totale

- dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all'esecuzione dei lavori che la Fondazione intenderà eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla Fondazione, l'impresa non potrà pretendere compensi di sorta, il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di sicurezza;
- k) la formazione in cantiere sulle misure di sicurezza e coordinamento da adottare per la presenza di più soggetti negli spazi museali, garantendo il transito in sicurezza da parte di altre ditte o persone che insistono sulla stessa area e/o limitrofe. Dovrà inoltre provvedere se serve alla fornitura dei D.P.I. per tutto il personale della direzione lavori, o altro personale autorizzato dalla direzione lavori.
 - l) in caso di utilizzo in particolare all'esterno di impianti fissi e mobili di cantiere (impalcature, etc.) questi dovranno essere forniti di sistemi d'allarme ed antintrusione. Un segnale elettronico dovrà essere rinviato direttamente al personale di custodia, presente in cantiere costantemente, tramite apposita apparecchiatura di segnalazione di intrusione od incendio;
 - m) la cura, la manutenzione, la pulizia e le dotazioni di sicurezza di quegli spazi seppur minimi che la Fondazione potrà eventualmente fornire quale punto di appoggio per una dotazione minima di materiali di uso comune. Resta inteso che l'Appaltatore dovrà essere dotato di magazzini adeguatamente ampi e non lontani dalle sedi museali
 - n) garantire la corretta conservazione delle opere e la sicurezza dei visitatori e dipendenti;
 - o) a presentazione di campioni ogni volta che la D.L. lo richieda senza oneri aggiuntivi per la Committenza;
 - p) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per rilievi, misurazioni, prove e controlli che verranno richieste dalla D.L. nel corso dell'Appalto,
 - q) il divieto di dare visione a terzi e formale impegno di astenersi dal riprodurre la documentazione di cui viene in possesso la ditta nel corso dell'appalto, in particolare planimetrie, impianti di sicurezza, ecc);
 - r) l'elenco del materiale presente in contraddittorio con la ditta precedente per la presa in consegna in occasione del nuovo appalto;
 - s) l'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati, osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni a carico dell'appaltatore, restandone sollevati la Fondazione, nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
 - t) la pulizia, prima dell'uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori;
 - u) le documentazioni fotografiche (prima – durante – dopo) di tutti i lavori e dovranno essere del tipo professionale, di alta qualità oltre a dover essere fornite anche le planimetrie con indicati i punti di ripresa e i coni visuali e le lavorazioni.
 - v) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell'appalto salvo esplicita autorizzazione scritta della Fondazione;
 - w) adottare tutte le misure di sicurezza per l'avvicinamento e per le aree limitrofe alla zona delle lavorazioni;
 - x) l'installazione se necessario degli idonei dispositivi e/o attrezzature per l'abbattimento della produzione di eventuali polveri o altro durante le fasi lavorative;
 - y) il conferimento dei materiali di risulta e delle componenti speciali alle discariche autorizzate con consegna della documentazione alla Direzione lavori;
 - z) l'Appaltatore dovrà attenersi a tutte le prescrizioni indicate dal Direttore dei lavori, quali le procedure di accesso ai luoghi, la registrazione in entrata e in uscita del personale di cantiere e della gestione di eventuali chiavi necessarie per accedere ai luoghi del cantiere
 - aa) garantire il mantenimento dell'apertura al pubblico del museo durante le lavorazioni approntando tutte le misure di sicurezza idonee a garantire la massima sicurezza.

Art. 46 – Qualità dei materiali

1. Quale regola generale si intende che i materiali, i prodotti e i componenti occorrenti per dare il lavoro eseguito a regola d'arte, devono essere di comprovata buona qualità e durata.
2. Tutti i materiali da impiegare negli interventi, qualora richiesto dalla D.L.L., dovranno essere preventivamente documentati con schede tecniche, certificati, ecc., campionati e sottoposti alla verifica ed accettazione .
3. Tutte le certificazioni dei materiali e dei prodotti utilizzati nel corso dei lavori e rilasciate dal produttore attraverso idonea documentazione, devono essere consegnate tempestivamente alla D.L., come pure, quando necessario, le dichiarazioni di rispondenza, conformità e corretta posa.

Art. 47 – Conformità agli standard sociali minimi

1. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi», in conformità all'Allegato I al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del 10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato come "Allegato 1" costituisce parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto.
2. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell'appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite.
3. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Fondazione, della conformità ai predetti standard, l'appaltatore è tenuto a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che la Fondazione ha richiesto la conformità agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione dell'appalto;
 - b) fornire, su richiesta della Fondazione ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla conformità agli standard, condotte dalla Fondazione o da soggetti indicati e specificatamente incaricati allo scopo da parte della stessa Fondazione;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla Fondazione, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Fondazione, una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Fondazione, che le clausole sono rispettate, e a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.
4. Per le finalità di monitoraggio di cui ai punti precedenti la Fondazione può chiedere all'appaltatore la compilazione dei questionari in conformità al modello di cui all'Allegato III al decreto del Ministro dell'ambiente 6 giugno 2012.
5. La violazione delle clausole in materia di conformità agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta l'applicazione della penale, così come previsto dal precedente art. 14, comma 1.